

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1493 del 21/03/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale FALCONI DAVIDE per l'impianto, destinato ad attività vitivinicola, ubicato in Via Emilia Levante n.2300/d, Comune di Castel San Pietro Terme.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1556 del 21/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale FALCONI DAVIDE per l'impianto, destinato ad attività vitivinicola, ubicato in Via Emilia Levante n.2300/d, Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale FALCONI DAVIDE per l'impianto, destinato ad attività vitivinicola, ubicato in Via Emilia Levante n.2300/, Comune di Castel San Pietro Terme, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, unione di acque reflue originate da attività della cantina ed acque reflue domestiche (servizi igienici) (Soggetto competente Arpae-SAC di Bologna);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la ditta individuale FALCONI DAVIDE a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta individuale FALCONI DAVIDE, C.F. FLCDVD77M08C265C, P.IVA 02347841203, con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO), in via Emilia Levante n. 2300/d cap 40024, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Anna Stabellini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/05/2016 al Prot.n. 11661 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot.12090 del 03/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/06/2016 al PGBO/2016/10040 **Pratica SINADOC 33909/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC ed al Comune di Castel San Pietro Terme, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative al rilascio dell'AUA per lo scarico delle acque reflue originate

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dall'impianto in oggetto;

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri interni di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - All.A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (inferiori o uguali a 50 A.E.) in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 21/03/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto FALCONI DAVIDE**

via Emilia Levante n° 2300/d - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche costituite dall'unione delle acque derivanti dall'attività vitivinicola svolta nella cantina aziendale e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio della cantina stessa. I reflui vengono trattati tramite degrassatore, fossa Imhoff seguita da filtro batterico aerobico e da fossa Imhoff di sedimentazione finale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno origine anche:

1. una immissione in fosso di campagna di acque meteoriche di dilavamento dai coperti raccolte da rete separata non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006.
2. una immissione in fosso di campagna di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzale in stabilizzato) raccolte da rete separata dotata prima dello scarico di trattamento di disoleazione. Anche questa immissione, costituita da acque meteoriche di dilavamento di aree esterne di transito e sosta, non è soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006. Per il buon funzionamento nel tempo del disoleatore si raccomanda una periodica manutenzione almeno a cadenza semestrale con asportazione del materiale separato (sabbie ed oli)

Prescrizioni

1. Ai sensi del punto 4.7-IV della D.G.R.1053/2003 lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine e considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (consistenza 4 A.E.), non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative;

2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- l'impianto sia realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva siano raccolte e smaltite a parte;
 - venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, del degrassatore, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro percolatore aerobico;
 - non vengano sversate nella rete fognaria sostanze pericolose o tossiche, quali ad esempio disinfettanti, oli e grassi vegetali e minerali, acidi e basi in forti concentrazioni;
 - le fosse Imhoff siano dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo, né deposito di materie prime e/o rifiuti, tali da dare origine a fenomeni di dilavamento di sostanze pericolose o comunque contaminati che possano causare inquinamento del corpo idrico ricettore durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia comunque attuata nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - Durante la stagione primaverile ed estiva siano garantiti periodici interventi di manutenzione del fosso ricettore per congrui tratti a valle dello scarico e delle immissioni delle acque meteoriche al fine di eliminare eventuale vegetazione in eccesso, garantire la buona funzionalità idraulica e favorire il deflusso delle acque verso valle;
3. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°72802 del 09/05/2012 CL 11.4.5/26/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e

amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sina 33909/2016

Documento redatto in data 21/03/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.